

## **Statuto**

### **Articolo 1 – Denominazione, sede**

1. E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice civile, un'associazione culturale sportiva denominata "ART ON STAGE Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica", con sede in VIGEVANO, via OBERDAN.....n. 11

### **Articolo 2 - Durata**

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

### **Articolo 3 - Scopi**

1. L'Associazione è apolitica e non ha fine di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
2. L'Associazione persegue come scopo principale la diffusione della cultura di danza nei suoi aspetti sportivi, sociali, ludici, rappresentativi, come forma di aggregazione sociale, forma d'arte, cultura e spettacolo. In particolare l'Associazione potrà, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - ✓ istituire e gestire corsi teorici e pratici a tutti i livelli, organizzare servizi per università e scuole di ogni grado, svolgere corsi di aggiornamento e perfezionamento;
  - ✓ promuovere viaggi, incontri e scambi culturali con altre associazioni;
  - ✓ predisporre centri di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, anche tramite la gestione di un sito internet;
  - ✓ organizzare e svolgere convegni, dibattiti, mostre, manifestazioni, spettacoli e serate per il raggiungimento dei propri obiettivi in ambito cittadino, regionale, nazionale ed internazionale;
  - ✓ stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
  - ✓ svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate anche alla pratica della disciplina della danza;
  - ✓ svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un luogo di ristoro. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione dei fini sociali;
  - ✓ svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.
3. L'Associazione potrà deliberare di aderire ad Istituzioni nazionali ed internazionali di promozione sportiva. In tal caso essa accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive nazionali. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
4. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti. Potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo nel rispetto di quanto previsto dal co.6 dell'art.10 del D.Lgs. n.460/97.

